La presente copia, in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.
Vigonovo, 16 SET. 2016
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Silvia Nardo

Per approvazione e conferma del presente verbale, composto dall'intestazione, n. 3 facciate e n. 1 fogli allegati, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to DANIELETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAVALLIN

Copia della presente deliberazione viene:
- affissa all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16 SET. 2016

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NARDO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NARDO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ARRIGHI

**COPIA**

PROT. N.°

# COMUNE DI VIGONOVO
## PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRAORDINARIA DI Ia CONVOCAZIONE
DEL 2 SETTEMBRE 2016 ORE 20:30

Alla data ed ora suindicati, nella residenza municipale, con inviti diramati in data utile, si riunisce il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELETTO Andrea | X | | CARTURAN Carla | X | |
| MICHIELI Susanna | X | | GIRALDI Matteo | X | |
| MARIGO Andrea | X | | ZARAMELLA Lorenzo | X | |
| SATTIN Luisa | X | | CECCATO Alberto | X | |
| RUBIN Alberto | X | | FOGARIN Filippo | X | |
| ZUIN Sabrina | X | | MORESSA Rossano | X | |
| MORESSA Nicola | X | | | | |

Partecipa alla seduta la dr.ssa Ornella Cavallin, Segretario del Comune. Il Sindaco, riconosciuta la validità dell'adunanza, assuntane la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui punti previsti all'ordine del giorno.

**ESTRATTO N° 43 AD OGGETTO:**
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MIRA E VIGONOVO.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- ❑ la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, non essendo soggetta al controllo.
- ❑ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Vigonovo, IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Mira e Vigonovo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 15.12.2014, avente per oggetto "Approvazione convenzione di Segreteria con i Comuni di Maserà di Padova, Mestrino, Saonara e Vigonovo";

Dato atto che il Comune di Maserà di Padova con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.02.2016 ha provveduto allo scioglimento anticipato della convenzione, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, di collocamento a riposo anticipato per limiti di servizio della titolare dr.ssa Chiara Torre, a decorrere dal 01 giugno 2016;

Considerato che tale scioglimento è stato convalidato dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con decreto prot. 29750 del 27.05.2016;

Richiamati:
- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

Dato atto:
- che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Preso atto che a seguito di contatti intercorsi fra i Sindaci dei Comuni di Mira e Vigonovo è emersa l'esigenza della costituzione di un unico servizio della segreteria comunale;

Ravvisato che tale scelta risulta opportuna in funzione della razionalizzazione del servizio in oggetto con possibili vantaggi organizzativi e di

funzionalità con possibili sinergie fra gli Enti coinvolti, garantendo nel contempo l'adeguatezza del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale;

Ritenuto pertanto di approvare la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria tra il Comune di Mira e il Comune di Vigonovo;

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Mira il ruolo di Comune Capo Convenzione;

Preso atto che la dott.ssa Ornella Cavallin, interpellata al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la nuova Segreteria convenzionata;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del. Dec. Leg.vo n. 267/2000;

Svoltosi il seguente dibattito:

Il Sindaco illustra la proposta in esame specificando i termini della convenzione che prevedono la gestione associata del servizio di segreteria comunale con una ripartizione delle prestazioni del 20% per il Comune di Vigonovo e dell'80% per il Comune di Mira.

Il cons. Zaramella nel dare il benvenuto al nuovo Segretario chiede quale sia nel frattempo il titolo che legittima lo svolgimento della funzione.

Il Segretario precisa di essere stata incaricata, nelle more del perfezionamento della convenzione, con decreto della Prefettura di Venezia a svolgere le funzioni di segretario reggente a scavalco.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Tenutasi la seguente votazione:

| | |
|---|---|
| Presenti: | n. 13 |
| Favorevoli: | n. 9 |
| Contrari: | n. nessuno |
| Astenuti: | n. 4 (Cons. Moressa, Fogarin, Ceccato, Zaramella) |

**DELIBERA**

- di approvare lo schema di "Convenzione per l'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Mira e di Vigonovo" che in copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale "sub a)" ed al quale si opera rinvio per una

esatta e compiuta descrizione dei termini e delle modalità della Convenzione anzidetta;

- di dare atto che il Comune di Mira è Comune Capofila in considerazione delle maggiori strutture di cui dispone, delle sue dimensioni, nonché dei maggiori oneri di cui si fa carico;
- di autorizzare il Sindaco alla firma della presente Convenzione ed al compimento di ogni ulteriore adempimento previsto per legge;
- di dare atto che la gestione dell'Ufficio di Segreteria convenzionato avviene nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla Convenzione, in conformità all'indirizzo espresso dal Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, giusta deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000 avente ad oggetto: "Integrazione e modifica della deliberazione n. 135 del 29 maggio 2000 "Convenzioni di Segreteria comunale".
- di dare atto che la spesa conseguente troverà copertura nel bilancio pluriennale 2016-2018, cod. 01.02-1.01.01.01.002.

Con successiva e separata votazione, in forma palese per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli, il Consiglio Comunale;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Dec. Leg.vo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO A)

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI MIRA E DI VIGONOVO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno_____del mese di _____,

tra i Comuni di:

Mira - Capofila (classe 1B), legalmente rappresentato dal Sindaco _____ C.F. _____;

e

Vigonovo (classe 3^), legalmente rappresentato dal Sindaco, _____ C.F. _____;

**PREMESSO CHE**

L'Amministrazione comunale di Mira, con delibera di C.C. n. ____ del_____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Vigonovo, con delibera di C.C. n. _____del_____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**
I Comuni di Mira (Classe 1B) e di Vigonovo (Classe 3^), Provincia di Venezia, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**
Il Comune di Mira assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**
La costituzione della sede convenzionata avrà durata dalla data del decreto di approvazione per un periodo di 2 (due) anni e la stessa potrà essere rinnovata con atto deliberativo degli enti interessati per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
Essa ha comunque carattere precario; potrà essere sciolta anticipatamente o per coincidente volontà dei comuni convenzionati, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Consigli Comunali, o anche per decisione di uno solo di essi da adottarsi con apposito atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni.

**ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**
La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Mira, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco di Vigonovo.
Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco del comune capofila entro 8 (otto) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.
Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario comunale conserva la titolarità del Comune Capofila della convenzione.
In sede di prima approvazione si dà atto che Segretario della Segreteria Convenzionata è il Segretario Comunale attualmente in servizio presso il Comune di Mira, individuato quale Capofila.

**ART. 5- ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito nella misura dell'80% presso il Comune di Mira sede della Convenzione e per il 20% presso il Comune di Vigonovo. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

**ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Mira, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, oltre all'indennità di risultato annuale.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le spese per partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento saranno a carico del Comune nel cui interesse è svolta.

**ART. 7 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

- 80% a carico del Comune di Mira
- 20% a carico del Comune di Vigonovo

Ogni trimestre il Comune di Mira comunicherà al Comune di Vigonovo la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

Il Comune di Vigonovo provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

**ART 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA**

In caso di vacanza, assenza o impedimento per qualsiasi motivo del Segretario titolare della sede convenzionata,viene prevista per la sostituzione la figura del Vicesegretario in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

La nomina e l'operatività presso la segreteria dei singoli Comuni del Vicesegretario verrà definita congiuntamente dai Sindaci dei comuni di Mira e Vigonovo.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

**ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe 1 B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazioni dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, essendo il Comune di Mira già classificato in classe 1 B.

**ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Mira

Comune di Vigonovo